

PARTE ECONOMICA ANNO 2022

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, redatto ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21.05.2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili di cui all'art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018, tra le diverse modalità di utilizzo.

Il presente contratto è valido per l'annualità 2022 e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano norme di legge o di CCNL incompatibili o contrastanti con il contenuto dello stesso.

Art. 2

Costituzione del fondo delle risorse decentrate

Le parti prendono atto che il fondo risorse decentrate a disposizione per l'anno 2022 è quello risultante dalla costituzione di cui alla determinazione n. 550 del 15/12/2022, effettuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 67 CCNL 21.05.2018.

Art. 3

Criteri ripartizione risorse art. 68 CCNL 21.05.2018

1. Le parti prendono atto che le risorse stabili, aventi carattere di fissità e continuità, di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018, come determinate nel fondo di cui al precedente art. 2, sono destinate al finanziamento delle:

- progressioni economiche storiche pari ad € 12.852,00;
- indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 21.01.2004 pari ad C. 4.742,00;
- differenza trattamento tabellare ai sensi dell'art. 15, c.2 del CCNL 31.03.1999 pari ad € 1.569,00;

2. Al netto degli impieghi di cui al precedente comma, le parti concordano di destinare le risorse disponibili nella corrente annualità, parte stabile e variabile, confluite nel Fondo risorse decentrate, pari ad € 18.244,38, ai seguenti utilizzi, per i correlativi importi:

- indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24 del CCNL 21.05.2018, nella misura stimata di € 3.200,00;
- indennità condizioni di lavoro (ex art. 70 bis del CCNL 21.05.2018), nella misura stimata di € 3.800,00 (maneggio valori economo, rischio e disagio);
- performance individuale euro 8.227,38

Inoltre, i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018, come appresso:

- incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): € 1.664,00;
- incentivi per l'attività di recupero delle entrate comunali – Ici -(art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018): € 500,00;
- compensi Istat € 853,00;

3. Le parti concordano di destinare le residue risorse disponibili del fondo, ai seguenti istituti, per gli importi a fianco a ciascuno indicati:

- € 4.200,00 alle progressioni economiche nell'anno 2022

- € 2.500,00 cadauno alle n. 2 indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, commi 1, del CCNL 21.05.2018, secondo gli importi di cui all'art.18 c.6 della parte normativa del presente contratto, riconoscendo la tipologia di responsabilità all'interno del "GRADO A" - "TERZO LIVELLO";
- € 0,00 alle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, commi 2, del CCNL 21.05.2018;
- € 0,00 ai premi correlati alla performance, comprensivi della maggiorazione di cui all'art. 69 del CCNL 21.05.2018;
- € 0,00 all'indennità di funzione di cui all'art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018;
- € 0,00 all'indennità di servizio esterno ai sensi dell'art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018.

Art. 4 **Progressioni Economiche**

La delegazione trattante decide, inoltre, di destinare una quota di risorse stabili stimabili in un max di € 4.200,00 (di cui al precedente art. 3 comma 3) per l'attuazione dell'istituto delle progressioni orizzontali (PEO), ai sensi dell'art. 14 del presente Contratto decentrato. La delegazione trattante per l'anno 2022, dispone le seguenti percentuali per le relative categorie di inquadramento:

- CAT. B 1 unità;
- CAT. D 1 unità;

Si precisa che, per espressa previsione dell'art. 16, comma 7, del CCNL 21.05.2018, l'attribuzione della progressione economica orizzontale, avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel quale è sottoscritto il presente contratto integrativo e/o dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene conclusa la procedura.

Art. 5 **Indennità condizioni di lavoro**

1. A specificazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, secondo punto, del presente Contratto, le parti concordano che, ai fini della applicazione dell'istituto della indennità condizioni di lavoro, nel Comune di Patù, allo stato, non esistono situazioni lavorative di esposizione disagi integranti una delle fattispecie previste dal vigente CCDI 2019/2021— parte normativa. Pertanto, l'indennità condizioni di lavoro sarà erogata esclusivamente in relazione alle attività implicanti il maneggio valori ed il rischio, e nella misura determinata dal CCDI relativo all'anno 2018.

2. Sono fatte salve diverse e successive determinazioni che si rendessero necessarie in relazione a mutamenti dell'organizzazione del lavoro e/o delle modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative, sentito ove occorra il Medico competente per la sorveglianza sanitaria.

Art. 6 **Lavoro Straordinario**

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2022 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 2.400,00.

2. L' Amministrazione ogni anno, suddivide ed attribuisce il fondo per il lavoro straordinario disponibile nel rispetto delle necessità, del numero dei settori e delle unità di personale in servizio in ciascuno di essi.

3. In assenza di tale ripartizione ogni settore può autorizzare lavoro straordinario nei limiti di spesa effettuata l'anno precedente.

4. Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del responsabile e dovrà essere debitamente motivata. In sede di autorizzazione il responsabile verificherà la capienza del fondo di cui al comma 1. E' diritto di ogni singolo dipendente optare per il pagamento delle ore ovvero per il recupero anche parziale delle ore effettuate.

5. Gli incrementi di risorse e d'attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, ecc.) non sono computabili nel Fondo straordinari dell'Ente.

6. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U.

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:
